

delibera

1. Di aderire, in attuazione del Programma Promozionale del Settore Primario approvato con Dgr n. 588 del 9 marzo 2010 e per i motivi in premessa indicati, all'iniziativa sul mercato U.s.a. denominata "Italian Wine Week 2011", organizzata nella settimana dal 24 al 26 gennaio 2011 a New York dall'Istituto nazionale per il Commercio Estero (Ice), in collaborazione con le Regioni, ed articolata nelle seguenti iniziative per le quali è prevista una compartecipazione finanziaria di ciascuna Regione di € 60.000,00:

- uno spazio espositivo alla Borsa dei Vini di New York, manifestazione con 300 operatori italiani e incontri B2B con operatori statunitensi;
- l'organizzazione di seminari dedicati a ciascuna Regione condotti da esperti di fama internazionale;
- azioni presso le enoteche e punti vendita di New York;
- azioni rivolte al settore della ristorazione;
- comunicazione sui principali media del settore e dei target più interessanti;
- produzione di materiale promozionale;
- azioni a favore delle imprese in cerca di partner nello spazio denominato "Meet and Greet";
- una "winemaker dinner" dedicata alle produzioni regionali;
- lo sviluppo e l'aggiornamento del sito www.italianmade.com/vino;
- Attivazione di wine blogger sui principali social network;
- attività di formazione forza vendita importatori/distributori americani di vini;
- attività di formazione-educational per la stampa specializzata;
- vetrine del Vino Italiano;
- groupage per spedizione, sdoganamento e consegna a destino.

2. Di incaricare il Dirigente della Direzione Promozione turistica integrata alla gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti discendenti dalla presente deliberazione, compresa la relativa convenzione con l'Istituto per il Commercio Estero.

3. Di prenotare la somma complessiva di euro 60.000,00 al capitolo di spesa 30020 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2879 del 30 novembre 2010

Recepimento degli standard minimi nazionali per la classificazione delle strutture alberghiere ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2008. Cr n. 102 del 7 settembre 2010 e relativo parere della sesta Commissione consiliare. Modifica ed integrazione dell'allegato C della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si approva la modifica e l'integrazione dei requisiti di classificazione degli alberghi e motel oggi presenti in Veneto,

inserendo quelli previsti dal Dpcm 21 ottobre 2008, che ha l'obiettivo di armonizzare gli standard minimi dimensionali, strutturali, dei servizi e delle dotazioni alberghiere in tutto il territorio nazionale. Sono introdotti tutti quegli standard minimi nazionali che migliorano gli standard esistenti e già previsti nella legislazione regionale.

L'assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

La legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" elenca, nell'allegato C, i requisiti minimi obbligatori degli alberghi e motel, necessari ai fini del procedimento di classificazione, ai sensi dell'articolo 23 della citata legge regionale.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Finanziaria 2008" all'articolo 2, comma 193 lettera a), ha previsto, l'adozione di un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per individuare caratteristiche simili ed omogenee su tutto il territorio nazionale delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche.

Tale Dpcm di natura non regolamentare adottato in data 21 ottobre 2008, e pubblicato sulla G. U. n. 34 del 11 febbraio 2009, ha definito gli standard minimi nazionali dimensionali, strutturali, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi, prevedendo che le regioni provvedessero ad emanare specifici provvedimenti per il recepimento, nella propria legislazione, di tali standard minimi.

Ora, considerato che tale Dpcm è intervenuto nel corso dell'esame da parte della Commissione consiliare del Progetto di Legge n. 315/2008, che quindi rappresentava la sede legislativa più idonea per tale recepimento e che, con la conclusione della legislatura il Progetto di legge in parola, ai sensi dello Statuto, è decaduto, si propone di dare attuazione al citato Dpcm attraverso una modifica dell'allegato C della vigente legge regionale n. 33/2002.

Al riguardo si rileva che, ai sensi dell'articolo 94 della legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002, gli allegati di cui al titolo II della legge, tra i quali è compreso anche il citato allegato C, possono essere modificati con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

La Giunta regionale ha inviato alla Commissione consiliare competente la delibera Cr n. 102 del 7 settembre 2010, contenente le proposte di modifica dell'allegato C della Lr n. 33/2002, al fine di acquisire il prescritto parere ai sensi dell'articolo 94 della legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002.

In data 18 ottobre 2010, la sesta Commissione consiliare ha espresso all'unanimità il parere favorevole con integrazioni sulla delibera Cr n. 102 del 7 settembre 2010, come risulta dalla nota del Presidente del Consiglio regionale prot. n. 17833 del 21 ottobre 2010.

Al fine di un coerente recepimento del Dpcm del 21 ottobre 2008, si propone di approvare le necessarie modifiche dell'allegato C della Lr n. 33 del 4 novembre 2002, secondo il contenuto modificato ed integrato della Cr n. 102 del 7 settembre 2010, ai sensi dell'articolo 94 della Lr n. 33 del 4 novembre 2002.

Si precisa che, con il presente provvedimento, si propone di recepire nella normativa regionale gli standard minimi nazionali dimensionali, strutturali, dei servizi e delle dotazioni degli alberghi e motel, contenuti nel Dpcm 21 ottobre 2008,

pubblicato sulla G. U. n. 34 del 11 febbraio 2009, purché gli stessi siano migliorativi dei requisiti degli alberghi e motel già previsti nell'allegato C della legge regionale n. 33/2002.

Si prevede altresì di differenziare temporalmente l'obbligo di adeguamento delle strutture ai requisiti previsti dal Dpcm, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa delle motivazioni, delle modalità, dei termini e dei criteri di recepimento degli standard minimi nazionali del Dpcm 21 ottobre 2008, di cui all'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Al fine di consentire un'immediata valutazione dei requisiti per la classificazione delle singole strutture alberghiere, in relazione alla tempistica di realizzazione e di classificazione, e al fine di agevolare l'attività delle imprese e l'operatività delle province responsabili della procedura di classificazione, si propone, ai sensi dell'articolo 94 della legge regionale n. 33/2002, di approvare la modifica dell'allegato C) della suddetta legge regionale, nonché di integrare il medesimo allegato con due altri allegati.

Conseguentemente, ciascun allegato è di pratica consultazione e fa riferimento alle diverse tempistiche e tipologie per la classificazione:

- Allegato C) della legge regionale 4 novembre 2002, - Disposizioni transitorie - che indica la disciplina oggi in vigore e valida per gli alberghi e motel esistenti, sino alla scadenza della loro attuale classificazione nonché per i progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia presentati al Comune antecedentemente alla pubblicazione nel Bur della presente deliberazione;
- Allegato C) bis - Disposizioni ordinarie - applicabili agli alberghi e motel esistenti per il periodo successivo a quello della classificazione in corso, contenute nell'allegato B al presente provvedimento;
- Allegato C) ter - Disposizioni speciali - applicabili agli alberghi e motel di nuova costruzione e ristrutturazione a decorrere dalla pubblicazione della presente deliberazione nel Bur, contenute nell'allegato C al presente provvedimento.

Si propone di notificare il presente provvedimento al presidente del Consiglio regionale e di pubblicarlo sul Bur.

Si propone infine di notificare il presente provvedimento anche alle Province del Veneto, in quanto autorità competenti in materia di classificazione alberghiera, nonché al Ministero del Turismo per comunicare il recepimento regionale del Dpcm del 21 ottobre 2008.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore Assessore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, comma 2, dello Statuto, il quale da atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visti la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", la Cr n. 102 del 7 settembre 2010 ed il relativo parere della sesta Commissione consiliare inviato con nota del Presidente del Consiglio regionale prot. n. 0017833 del 21 ottobre 2010;

delibera

1. di approvare, per i motivi citati in premessa, il recepimento nella normativa regionale degli standard minimi nazionali in ordine agli aspetti dimensionali, strutturali, dei servizi e delle dotazioni degli alberghi e motel, stabiliti dal Dpcm 21 ottobre 2008, pubblicato sulla G.U. n. 34 del 11 febbraio 2009, modificando ed integrando l'allegato C della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33;

2. di approvare la relazione illustrativa riportata nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che individua ed esplicita le motivazioni, le modalità, i termini e i criteri di recepimento degli standard minimi nazionali previsti dal Dpcm 21 ottobre 2008;

3. di approvare il mantenimento dei requisiti minimi regionali presenti nell'Allegato C della legge regionale n. 33/2002, che sono equivalenti o superiori, per dimensioni, per quantità o qualità, ai requisiti nazionali individuati nel Dpcm 21 ottobre 2008, la sostituzione di quei requisiti regionali che sono inferiori ai requisiti nazionali migliorativi, nonché di aggiungere i requisiti non presenti nell'attuale allegato C;

4. di stabilire che, in via transitoria, è mantenuta la disciplina storica dell'allegato C della legge regionale n. 33/2002 per gli alberghi e motel esistenti, sino alla scadenza della loro attuale classificazione;

5. di stabilire che requisiti di cui al Dpcm 21 ottobre 2008 sono obbligatori:

- per gli alberghi e motel esistenti a decorrere dalla classificazione successiva alla scadenza di quella attuale e per i soli requisiti dei servizi e delle dotazioni;
- per gli alberghi e motel di nuova costruzione e ristrutturazione a decorrere dalla pubblicazione nel Bur del presente provvedimento e per tutti i requisiti dimensionali, strutturali, dei servizi e delle dotazioni;

6. di stabilire che, conseguentemente a quanto stabilito con il presente provvedimento, nell'allegato C) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, dopo la rubrica "Allegato C - Requisiti obbligatori per alberghi e motel" e prima della tabella, sono introdotte le seguenti disposizioni:

Disposizioni transitorie

1. I requisiti obbligatori della seguente tabella si applicano nei seguenti casi:

- a) alberghi e motel, dotati di classificazione efficace alla data di pubblicazione nel BUR della presente deliberazione;
- b) presentazione al Comune, prima della data di entrata in vigore della presente deliberazione, di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia per realizzare nuovi alberghi e motel, qualora questi siano classificati dopo la pubblicazione nel Bur del presente provvedimento.

2. I requisiti della seguente tabella sono obbligatori sino al termine finale di efficacia dei provvedimenti di classificazione di cui al comma 1, lettere a) e b).

7. di integrare l'allegato C) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 prevedendo i seguenti altri due allegati:

- Allegato C) bis - Disposizioni ordinarie - applicabili agli alberghi e motel esistenti per il periodo successivo a quello della classificazione in corso, contenute nell'allegato B al presente provvedimento;
- Allegato C) ter - Disposizioni speciali - applicabili agli

alberghi e motel di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione a decorrere dalla pubblicazione nel Bur del presente provvedimento, contenute nell'allegato C al presente provvedimento;

8. di notificare il presente provvedimento al Presidente del Consiglio regionale e di pubblicarlo sul Bur;

9. di notificare il presente provvedimento alle Province del Veneto ed al Ministero del Turismo.

Allegato A

Relazione sulle modifiche ed integrazioni dell'Allegato C della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33

1. Il contesto statistico ed economico delle strutture ricettive

Il Veneto, per la varietà e qualità dell'offerta, nonché per la cultura dell'ospitalità che lo contraddistingue, viene apprezzato da turisti provenienti da tutto il mondo. Infatti le grandi potenzialità dell'offerta turistica, valorizzata da uno strutturato piano di promozione e dalle capacità imprenditoriali degli operatori turistici presenti nel nostro territorio, hanno ottenuto nel 2009 come risultato quasi 14 milioni di visitatori, per un totale di oltre 60 milioni e mezzo di presenze in tutte le strutture ricettive.

Un elemento di punta per il Veneto è l'offerta ricettiva alberghiera, con oltre 3.200 strutture alberghiere, che ha la disponibilità di oltre 206 mila posti letto. Le strutture a tre stelle costituiscono quasi il 50% dell'offerta alberghiera e di notevole entità appare anche il numero di alberghi a una e due stelle (quasi il 40%). Le presenze turistiche nel settore alberghiero erano 26.284.387 nel 2004 e sono state 27.748.475 nel 2009.

2. Il contesto legislativo ed amministrativo della classificazione delle strutture ricettive

La classificazione delle strutture ricettive è un procedimento amministrativo, disciplinato dagli articoli 32 e seguenti della legge regionale n. 33/2002, volto ad accertare e valutare i requisiti minimi obbligatori previsti dalla suddetta legge per ciascuna tipologia di struttura ricettiva, nonché ad accertare la mancanza di omonimia tra strutture ricettive all'interno dello stesso comune.

In particolare, si evidenzia che i requisiti minimi obbligatori di alberghi e motel sono elencati nell'Allegato C della legge regionale n. 33/2002.

La funzione amministrativa di classificazione delle strutture ricettive è attribuita alla Provincia competente per territorio, ai sensi degli articoli 3 e 32 della legge regionale citata e il provvedimento di classificazione ha una durata di cinque anni.

Nel Veneto la maggioranza delle strutture ricettive alberghiere ha ottenuto l'ultimo provvedimento di rinnovo della classificazione nel 2008 e pertanto si prevede il prossimo rinnovo nel 2013.

3. Le finalità d'interesse pubblico nel procedimento di classificazione

Le informazioni sulle strutture ricettive raccolte dalle Province in sede di classificazione e trasmesse al Sistema Infor-

mativo Turistico regionale soddisfano direttamente l'interesse pubblico regionale alla conoscenza dell'offerta turistica, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo.

La conoscenza delle strutture ricettive ovviamente non è fine a sé stessa, ma è utile per la successiva valorizzazione delle suddette risorse turistiche. La Regione, infatti, ha la necessità di conoscere il numero e le principali caratteristiche delle strutture ricettive per predisporre provvedimenti regionali fondati su dati significativi, aggiornati e completi, sia nell'ambito della programmazione regionale in materia di promozione turistica, sia nell'ambito dei provvedimenti regionali di finanziamento dei soggetti privati, ai fini della riqualificazione dell'offerta turistica ai sensi dell'articolo 100 della citata legge regionale.

L'individuazione di criteri uniformi di classificazione degli alberghi e delle altre strutture ricettive, su scala regionale, ed ancor più su scala nazionale, mira a soddisfare altri due importanti interessi pubblici:

- a) la tutela del turista, in quanto il consumatore, tramite la classificazione della struttura ricettiva, basata su criteri certi e principi omogenei, può conoscere preventivamente le caratteristiche degli alberghi/motel e può quindi scegliere l'offerta ricettiva che meglio soddisfa le sue esigenze;
- b) la tutela della leale concorrenza tra imprese turistiche, perché un efficace controllo pubblico sul mantenimento dei requisiti obbligatori degli alberghi/motel tutela gli operatori, che hanno assunto costi economici per rispettare la classificazione assegnata, contro la concorrenza sleale di altri operatori, che non hanno sostenuto tali costi e che, con informazioni ingannevoli, possono fuorviare la clientela, promettendo servizi e qualità che le strutture non sono in grado di offrire.

4. Il Dpcm 21 ottobre 2008 e l'armonizzazione della classificazione alberghiera

L'articolo 2, comma 193, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto l'adozione di un apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'armonizzazione della classificazione degli alberghi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Nella Conferenza permanente del 18 settembre 2008, vi è stata l'intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla classificazione degli alberghi.

È stato quindi emanato il Decreto 21 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente per oggetto la definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 2009, n. 34.

L'articolo 1 del Dpcm definisce gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi, basata su un codice rappresentato da un numero di stelle in ordine crescente.

Si precisa che, nel prospetto allegato al Dpcm, sono indicati non solo gli standard minimi dei servizi e delle dotazioni, ma anche gli standard minimi relativi ai requisiti strutturali e dimensionali, come espressamente richiamato dai commi 4 e 5 dell'articolo 3 del Dpcm. Conseguentemente si deduce che la definizione degli standard minimi nazionali riguarda tutti

i suddetti requisiti: dei servizi, delle dotazioni, strutturali e dimensionali.

L'articolo 2 del Dpcm stabilisce che le regioni introducono, ove ritenuto opportuno, livelli di standard migliorativi rispetto a quelli minimi definiti a livello nazionale dal presente provvedimento, nonché provvedono a differenziare la declinazione di dettaglio dei servizi previsti con indicazioni che più aderiscano alle specificità territoriali, climatiche o culturali dei loro territori. Si deduce quindi che le Regioni possono anche conservare nella loro disciplina eventuali requisiti di classificazione che siano migliori degli standard nazionali.

Il comma 1 dell'articolo 3 del Dpcm prevede che gli standard minimi ivi previsti sono definiti in relazione all'apertura di nuovi alberghi o alla ristrutturazione di quelli esistenti.

Il comma 2 dell'articolo 3 precisa che si intendono interventi di ristrutturazione quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia».

In questo contesto, però, assume rilievo interpretativo anche il principio di proporzionalità, che «è principio generale dell'ordinamento ed implica che la pubblica amministrazione debba adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti» così come enunciato dal Consiglio di Stato, Sez. V, nella sentenza 16 aprile 2006 n. 2087.

Conseguentemente, il comma 4 dell'articolo 3 del Dpcm esclude, per gli alberghi già esistenti, l'obbligo di adeguamento ai requisiti strutturali. Pertanto per gli alberghi esistenti, qualora non siano oggetto di ristrutturazione, resta l'obbligo meno oneroso di adeguarsi solo agli standard minimi di dotazione e di servizio di cui all'articolo 1 del Dpcm.

Sempre per il principio di proporzionalità, il comma 3 dell'articolo 3 del Dpcm dispone che nel caso di incremento dei volumi, gli standard minimi si applicano unicamente ai nuovi volumi. Pertanto, si ritiene che gli standard minimi dei nuovi volumi siano solo quelli strettamente connessi all'incremento dei volumi e quindi siano solo i requisiti strutturali e dimensionali.

Per un principio di tutela dell'affidamento degli albergatori, il comma 4 dell'articolo 3 del Dpcm stabilisce invece che gli standard minimi non sono applicabili agli interventi di costruzione o ristrutturazione di alberghi per i quali, alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di recepimento, siano stati presentati agli uffici competenti i relativi progetti.

L'articolo 4 del Dpcm richiede, infine, l'emanazione dei provvedimenti regionali di recepimento degli standard minimi di cui al prospetto allegato.

5. I criteri di recepimento regionale dei requisiti del Dpcm 21 ottobre 2008.

a) Tutela della qualità dell'offerta turistica

Il primo criterio ispiratore del presente provvedimento è la tutela della qualità dell'offerta turistica veneta, che deve uguagliare o superare gli standard minimi nazionali fissati dal Dpcm 21 ottobre 2008.

Con il presente provvedimento s'intende, pertanto, recepire il Dpcm esclusivamente nella parte relativa a quegli standard che risultano migliorativi della qualità di alberghi e motel,

rispetto ai requisiti obbligatori minimi attualmente vigenti nell'allegato C della legge regionale n. 33/2002.

Conseguentemente, si ritiene di mantenere quei requisiti minimi regionali presenti nell'Allegato C, che sono equivalenti o superiori per dimensione, quantità o qualità rispetto ai requisiti nazionali contenuti nel Dpcm, e di introdurre invece quei requisiti previsti dal Dpcm e non presenti nell'attuale allegato C della legge regionale n. 33/2002.

b) Economicità dell'azione amministrativa

Il secondo criterio di recepimento del Dpcm nella disciplina regionale è rappresentato dal principio dell'economicità dell'azione amministrativa, con il conseguente corollario del principio di conservazione dei provvedimenti amministrativi.

Si propone, infatti, di conservare l'efficacia dei provvedimenti amministrativi di classificazione di alberghi e motel esistenti, rilasciati dalle Province per lo più nel 2008 sino alla loro naturale scadenza, prevista, nella maggioranza dei casi, nel 2013.

Si precisa che s'intendono esistenti quegli alberghi e motel dotati di classificazione efficace alla data di entrata in vigore della presente modifica dell'allegato C della legge regionale n. 33/2002.

Si ritiene, infatti, inopportuna un'eventuale immediata efficacia legislativa dei nuovi standard per gli alberghi e motel esistenti, poiché essa costringerebbe le Province a verificare nuovamente tutti gli attuali provvedimenti di classificazione e a modificarli immediatamente per adeguarli alla nuova disciplina.

Conseguentemente si propone di mantenere in via transitoria la disciplina storica dell'allegato C della legge regionale n. 33/2002 per gli alberghi e motel esistenti, sino alla scadenza della loro attuale classificazione.

In questo modo, durante il periodo transitorio dell'attuale classificazione, gli albergatori potranno effettuare gli investimenti necessari per presentare gli alberghi e motel, in sede di successivo rinnovo della classificazione, con i nuovi requisiti richiesti dal Dpcm.

c) Tutela dell'affidamento

Il terzo criterio ispiratore del presente provvedimento riguarda la tutela dell'affidamento dei responsabili delle strutture ricettive alberghiere esistenti, sulla validità quinquennale dei relativi provvedimenti di classificazione già rilasciati.

Si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del Dpcm, la tutela dell'affidamento si estende anche a coloro che hanno già presentato al Comune, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un progetto di costruzione o di ristrutturazione di albergo o motel, al fine di ottenere il relativo permesso di costruire.

Conseguentemente, la Provincia, in sede di istruttoria sulla classificazione, valuta tutti i requisiti dell'albergo/motel, applicando la normativa regionale vigente all'epoca della presentazione del progetto di nuova costruzione/ristrutturazione al Comune.

d) Principio di proporzionalità

Il quarto criterio ispiratore del presente provvedimento, concerne il rispetto del principio di proporzionalità, che impone alla pubblica amministrazione di adottare la soluzione idonea e adeguata, comportante il minor sacrificio possibile

per gli interessi compresenti. Tale principio, in sede di recepimento regionale degli standard minimi nazionali, esclude sacrifici economici eccessivi per gli albergatori rispetto all'interesse pubblico alla classificazione uniforme. Il principio di proporzionalità esclude, ad esempio, per gli alberghi già esistenti l'adeguamento ai requisiti dimensionali e strutturali previsti dal Dpcm.

e) Tutela del turismo accessibile.

Il quinto criterio ispiratore del presente provvedimento, concerne un opportuno richiamo al rispetto della normativa a favore dell'abolizione delle barriere architettoniche, al fine di garantire la qualità dell'offerta turistica, nella prospettiva di un turismo sempre più accessibile.

Si richiamano a tale proposito gli articoli 77 e seguenti del Dpr 6 giugno 2001 n. 380. Tale normativa disciplina anche gli interventi edilizi di nuova costruzione o di ristrutturazione degli alberghi/motel e conseguentemente è richiamata nell'allegato C del presente provvedimento.

5. La nuova ripartizione dell'allegato C della legge regionale n. 33/2002

Al fine di facilitare l'applicazione dei nuovi requisiti e rendere più agevole l'utilizzo dei nuovi parametri inseriti nella disciplina regionale, anche alla luce dei criteri di cui sopra, si ritiene che il recepimento del Dpcm avvenga mediante la modificazione e l'integrazione dell'allegato C della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 nei termini seguenti:

- Disposizioni transitorie: sono applicabili agli alberghi e motel esistenti solo per il periodo della classificazione in corso. I requisiti di cui alle disposizione rimangono quelli della tabella storica dell'allegato C della legge regionale n. 33 del 2002, senza modifiche.
- Disposizioni ordinarie: sono contenute nella prima integrazione dell'allegato C mediante l'inserimento dell'allegato C bis e sono riportate nell'allegato B) al presente provvedimento; le disposizioni ordinarie sono applicabili agli alberghi e motel esistenti per il periodo successivo a quello della classificazione in corso. La nuova tabella C bis mantiene tutti i requisiti storici della legge regionale n. 33/2002 di tipo dimensionale e strutturale; mantiene inoltre solo i requisiti storici della legge regionale n. 33/2002 di dotazioni e di servizio migliori degli standard del Dpcm, e introduce i nuovi requisiti di servizio e dotazioni, previsti dal Dpcm, purché migliorativi rispetto ai requisiti storici di servizio e dotazioni della legge regionale in parola. I requisiti della citata tabella diventeranno obbligatori dalla data immediatamente successiva al termine finale di efficacia dei provvedimenti di classificazione in corso.
- Disposizioni speciali: sono contenute nella seconda integrazione dell'allegato C mediante l'inserimento dell'allegato C ter e sono riportate nell'allegato C) al presente provvedimento; le disposizioni speciali prevedono i nuovi requisiti non solo di dotazione e di servizio, ma anche dimensionali e strutturali, previsti dal Dpcm, purché migliorativi rispetto ai requisiti storici della legge regionale n. 33/2002. Le disposizioni speciali si applicano immediatamente dall'entrata in vigore del presente provvedimento per gli alberghi e motel nuovi o da ristrutturare. Nel caso di presentazione al Comune di progetti di ri-

strutturazione edilizia di parti di alberghi o motel classificati, che incrementano i volumi, si applicano ai nuovi volumi i requisiti dimensionali e strutturali della tabella di cui alle disposizioni speciali. Nel suddetto caso per volumi si estendono ai nuovi volumi i requisiti di servizio e di dotazione dell'intero albergo o motel.

Si ricorda, infine, che gli interventi edilizi rispettano la normativa per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 77 e seguenti del Dpr 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni.

9. Principali novità nei requisiti obbligatori per la classificazione

a) Requisiti dimensionali.

Per requisiti dimensionali s'intendono quelli riguardanti le superfici interne nette di calpestio dei bagni, delle camere e delle aree comuni degli alberghi e motel.

Per gli alberghi e motel attualmente esistenti, indipendentemente dal numero di stelle, si conferma che resta in vigore la disciplina dell'articolo 24 della legge regionale n. 33/2002, prevista dalla deliberazione n. 807 del 21 marzo 2006, che prescrive una superficie minima di 8 mq per la camera singola e di 14 mq per la camera doppia, nonché superfici minori per gli alberghi e motel già esistenti alla data del 2 aprile 1995.

Nel solo caso di apertura di nuovi alberghi e motel o di ristrutturazione di quelli esistenti, sono previste le seguenti novità in materia di requisiti obbligatori dimensionali con applicazione immediata:

- per gli alberghi/motel sino a tre stelle, le superfici minime della camera singola e della camera doppia restano di 8 mq e di 14 mq rispettivamente, ma è previsto l'aumento di 6 mq per ogni ulteriore posto letto;
- per gli alberghi/motel a quattro stelle, le superfici minime della camera singola e della camera doppia diventano di 9 mq e di 15 mq rispettivamente, con l'aumento di 6 mq per ogni ulteriore posto letto;
- per gli alberghi/motel a cinque stelle, le superfici minime della camera singola e della camera doppia diventano di 9 mq e di 16 mq rispettivamente, con l'aumento di 6 mq per ogni ulteriore posto letto;
- per la prima volta è definita la superficie minima del bagno privato, che risulta di 3, 4 e 5 mq rispettivamente per gli alberghi/motel sino a tre stelle, per gli alberghi a quattro stelle e per quelli a cinque stelle.

Si ritiene, invece, di confermare i requisiti di superficie delle aree comuni previsti dalla legge regionale n. 33/2002, perché i requisiti storici regionali sono migliori di quelli statali previsti dal citato Dpcm.

A tale proposito si ricorda che, per gli alberghi a due stelle, la Lr n. 33/2002 prevede una sala Comune di almeno 40 mq, pari ad almeno 2 mq per ognuno dei primi 20 posti letto, equivalenti di norma a 10 stanze.

Il Dpcm invece prevede una superficie complessiva della sala comune non inferiore a mq 4 per le prime 10 stanze (e non per ciascuna delle prime 10 stanze). Si osserva quindi che, nel caso di area comune al servizio di 10 stanze, la normativa storica regionale prevede una superficie minima di 40 mq, nettamente superiore alla superficie minima di soli mq 4 prevista dalla normativa statale.

b) Requisiti strutturali

Per requisiti strutturali s'intendono i requisiti degli immobili destinati ad albergo o motel, ivi compresi i requisiti dei parcheggi, dell'antenna per tv satellitare e della rete internet, diversi da quelli dimensionali definiti precedentemente.

Nel solo caso di apertura di nuovi alberghi e motel o di ristrutturazione di quelli esistenti, sono previsti i seguenti nuovi requisiti obbligatori minimi in materia di requisiti strutturali, con applicazione immediata:

- negli alberghi/motel ad una stella è stabilita per la prima volta la percentuale minima del 40 % di camere dotate di locali bagno privati; la percentuale di camere dotate di locali bagno privati sale invece dal 50% all' 80% per gli alberghi/motel a due stelle, mentre sale dall'80% al 100% per gli alberghi a tre stelle;
- negli alberghi/motel ad una stella è previsto 1 bagno comune ogni 8 posti letto delle camere prive di bagno privato, invece di 1 bagno ogni 10 posti letto; negli alberghi/motel a due stelle è previsto 1 bagno comune ogni 6 posti letto, invece di 1 bagno ogni 10 posti letto;
- negli alberghi/motel a due e tre stelle diventa obbligatorio l'ascensore per edifici superiori ai due livelli, senza più escludere il piano della reception dal conteggio dei livelli;
- negli alberghi/motel a quattro stelle è prevista la rete tv satellitare in tutte le camere;
- negli alberghi/motel a quattro e cinque stelle è previsto un vano adibito a guardaroba e deposito bagagli;
- negli alberghi/motel a cinque stelle è prevista una sala di soggiorno o lettura e vi deve essere un parcheggio custodito destinato almeno all'80% delle camere;
- in tutti gli alberghi/motel nuovi o ristrutturati è previsto il requisito dei servizi igienici ad uso comune, con gabinetto distinto per sesso al posto di un locale bagno comune ad uso indifferenziato, con la precisazione, in nota, della localizzazione e delle dotazioni, a tutela della qualità dell'offerta turistica.

c) Requisiti di servizio e di dotazioni

Per dotazioni si intendono i beni mobili utilizzabili dai clienti negli alberghi e motel, mentre per requisiti di servizio si intendono tutti i restanti requisiti obbligatori della tabella, diversi da quelli di dotazioni, dimensionali e strutturali precedentemente definiti.

Sono previsti i seguenti principali nuovi standard minimi in materia di dotazioni e servizi al turista, con applicazione immediata nel caso di apertura di nuovi alberghi/motel.

I suddetti nuovi requisiti obbligatori avranno invece applicazione decorrente dalla data immediatamente successiva alla scadenza dell'attuale classificazione per gli alberghi/motel esistenti:

- in tutti gli alberghi/motel si introduce il servizio di fotocopiatrice;
- in tutti gli alberghi/motel, come prescritto in nota, il servizio di cambio della biancheria da bagno e da camera può avvenire con un frequenza inferiore a quella prescritta, su richiesta del cliente a tutela dell'ambiente;
- negli alberghi/motel ad una e due stelle è previsto un servizio di bar assicurato a cura del personale addetto o con distributore automatico di bevande nel punto di ristoro;
- negli alberghi/motel ad una e due stelle è previsto un carrello per il trasporto bagagli;

- negli alberghi/motel a tre stelle sono previsti una televisione a colori in tutte le camere, un asciugacapelli, divise per tutto il personale, nonché cassette di sicurezza in almeno il 50% delle camere;
- negli alberghi/motel a tre, quattro e cinque stelle s'introduce il servizio internet riservato agli alloggiati con apparecchio comune, ove la rete telematica sia disponibile;
- negli alberghi/motel a quattro e cinque stelle s'introduce il servizio internet in ogni camera, ove la rete telematica sia disponibile;
- negli alberghi/motel a quattro stelle sono previste cassette di sicurezza in tutte le camere;
- negli alberghi/motel a cinque stelle il servizio di ristorante è reso, negli orari previsti per la ristorazione, anche nelle camere.

Allegato B

L'allegato C della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è integrato dal seguente allegato C bis con la relativa tabella

Allegato C bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33

Requisiti da applicarsi per alberghi e motel esistenti successivamente alla classificazione in corso

Disposizioni ordinarie

1. I requisiti obbligatori della seguente tabella si applicano nei seguenti casi:
 - a) alberghi e motel, dotati di classificazione efficace alla data di entrata in vigore della presente deliberazione;
 - b) presentazione al Comune, prima della data di entrata in vigore della presente delibera, di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia di edifici, per realizzare nuovi alberghi e motel, qualora questi siano classificati dopo l'entrata in vigore della presente modifica.
2. I requisiti della seguente tabella sono obbligatori dalla data immediatamente successiva al termine finale di efficacia dei provvedimenti di classificazione di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. È fatto salvo quanto previsto dall'allegato C ter.

	Requisiti obbligatori per alberghi e motel	Stelle				
		1	2	3	4	5
1.00	Prestazione di servizio					
1.01	Servizi di ricevimento e portineria - informazioni					
1.01.01	Assicurato 16/24 ore con almeno una unità addetta in via esclusiva per ciascun servizio					X
1.01.02	Assicurato 16/24 ore con almeno una unità addetta in via esclusiva				X	
1.01.03	Assicurato 16/24 ore con un addetto			X		
1.01.04	Assicurato 12/24 ore da un addetto	X	X			
1.02	Servizio custodia valori					

	Requisiti obbligatori per alberghi e motel	Stelle				
					X	X
1.02.01	Cassetta di sicurezza in tutte le camere/suite/junior suite /unità abitative				X	X
1.02.02	In cassaforte dell'albergo ed in cassette di sicurezza singole in almeno il 50% delle camere/suite/junior suite /unità abitative			X		
1.02.03	In cassaforte dell'albergo	X	X			
1.03	Servizio di notte					
1.03.01	Portiere di notte e servizio di ricevimento notturno					X
1.03.02	Portiere di notte				X	
1.03.03	Addetto disponibile a chiamata	X	X	X		
1.04	Accogliimento e trasporto interno dei bagagli					
1.04.01	Assicurato 24/24 ore con un addetto in via esclusiva					X
1.04.02	Assicurato 16/24 ore con un addetto			X	X	
1.04.03	Assicurato 12/24 ore a mezzo carrello	X	X			
1.05	Servizio di prima colazione					
1.05.01	In sala apposita e/o ristorante				X	X
1.05.02	In sale comuni destinate anche ad altri usi		X	X		
1.05.03	A richiesta del cliente, anche nelle camere/suite/junior suite/ /unità abitative			X	X	X
1.06	Servizio di bar nel locale ove è ubicato il banco o nel punto ristoro					
1.06.01	Assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto				X	X
1.06.02	Assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto			X		
1.06.03	Assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto o con distributore automatico di bevande nel punto di ristoro	X	X			
1.07	Servizio di bar nei locali comuni					
1.07.01	Assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto				X	X
1.07.02	Assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto			X		
1.08	Servizio di bar nelle camere/suite/junior suite/unità abitative					
1.08.01	Assicurato 24/24 ore a cura di una unità addetta					X
1.08.02	Assicurato 16/24 ore a cura di una unità addetta				X	
1.08.03	Assicurato 12/24 ore			X		
1.09	Frigo-bar in tutte le camere/suite/junior suite/unità abitative					
1.09.01	Frigo bar in tutte le camere/suite/junior suite/unità abitative				X	X
1.10	Divise					
1.10.01	Per il personale			X	X	X
1.10.02	Per gli addetti al ricevimento, bar, ristorante, camere		X			
1.11	Lingue estere correntemente parlate					

	Requisiti obbligatori per alberghi e motel	Stelle				
				X	X	X
1.11.01	Dal gestore o direttore (alberghi 5/4 stelle: 2 lingue; alberghi 3 stelle: 1 lingua)			X	X	X
1.11.02	Dal personale di ricevimento portineria e informazioni (alberghi 5 stelle: 3 lingue; alberghi 4 stelle: 2 lingue; albergo 3 stelle: 1 lingua)			X	X	X
1.12	Cambio biancheria (1 = vedi nota in calce)					
1.12.01	Lenzuola e federe: tutti i giorni,				X	X
1.12.02	Lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana,			X		
1.12.03	Lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana,	X	X			
1.12.04	Asciugamani nelle camere o nei bagni: tutti i giorni,			X	X	X
1.12.05	Asciugamani nelle camere o nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana,	X	X			
1.13	Accessori dei locali - bagno privati: (2 = vedi nota in calce)					
1.13.01	Cestino rifiuti	X	X	X	X	X
1.13.02	Un asciugamano e una salvietta per persona	X	X	X	X	X
1.13.03	Un tappetino, un accappatoio da bagno o telo a persona	X	X	X	X	X
1.13.04	Carta igienica, sacchetti igienici e saponetta	X	X	X	X	X
1.13.05	Sgabello	X	X	X	X	X
1.13.06	Asciugacapelli			X	X	X
1.13.07	Materiale per pulizia scarpe (in assenza di apparecchi automatici)			X	X	X
1.14	Accessori nelle camere/suite/junior suite/unità abitative					
1.14.01	Documentazione sull'albergo				X	X
1.14.02	Necessario per scrivere			X	X	X
1.15	Lavatura e stiratura biancheria					
1.15.01	Resa entro le 24 ore				X	X
1.16	Pulizia nelle camere/suite/junior suite/unità abitative					
1.16.01	Una volta al giorno con riassetto pomeridiano				X	X
1.16.02	Una volta al giorno	X	X	X		
2.00	Dotazioni, impianti e attrezzature					
2.01	Servizi igienici e bagni					
2.01.01	Un lavabo con acqua corrente calda e fredda, specchio e presa di corrente per ogni camera, ove non sussista bagno privato	X	X	X		
2.01.02	Un locale bagno completo ogni dieci posti letto non serviti da un locale bagno privato	X	X	X		
2.01.03	Presenza di un locale bagno comune completo per l'intera struttura (3 = vedi nota in calce)	X	X	X	X	X
2.02	Numero locali-bagno privati in percentuale rispetto al numero delle camere suite/junior suite/unità abitative (4 = vedi nota in calce)					

	Requisiti obbligatori per alberghi e motel	Stelle				
2.02.01	Cento per cento				X	X
2.02.02	Ottanta per cento			X		
2.02.03	Cinquanta per cento		X			
2.03	Chiamata di allarme in tutti i bagni (privati e comuni)					
2.03.01	Chiamata di allarme in tutti i bagni (privati e comuni)	X	X	X	X	X
2.04	Riscaldamento (4 bis = vedi nota in calce)					
2.04.01	In tutto l'esercizio	X	X	X	X	X
2.05	Aria condizionata o impianti di climatizzazione (5 = vedi nota in calce)					
2.05.01	In tutto l'esercizio e regolabile dal cliente nelle camere/suite/junior suite/unità abitative				X	X
2.06	Ascensore o servizio di montacarichi (6 = vedi nota in calce)					
2.06.01	Ascensore o servizio di montacarichi				X	X
2.07	Ascensore per clienti (6 = vedi nota in calce)					
2.07.01	Qualunque sia il numero dei piani				X	X
2.07.02	Per esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano della reception)		X	X		
2.08	Attrezzature delle camere/suite/junior suite/unità abitative					
2.08.01	Letto/i, illuminazione generale, tavolino, armadio, comodino specchio, cestino e sedia	X	X	X	X	X
2.08.02	Lampade o applique da comodino	X	X	X	X	X
2.08.03	Impianto di illuminazione adeguato per leggere o scrivere		X	X	X	X
2.08.04	Posabagagli		X	X	X	X
2.08.05	Poltrona				X	X
2.09	Televisione					
2.09.01	Tv a colori in tutte le camere/suite/junior suite/unità abitative			X	X	X
2.09.02	Tv a colori ad uso comune	X	X	X	X	X
2.09.03	Rete tv satellitare in tutte le camere/suite/junior suite/unità abitative					X
2.09.04	Connessione a internet in tutte le camere/suite/junior suite/unità abitative (7 = vedi nota in calce)				X	X
2.10	Radio					
2.10.01	In tutte le camere/suite/junior suite/unità abitative				X	X
2.11	Chiamata per il personale					
2.11.01	Chiamata telefonica diretta			X	X	X
2.11.02	Chiamata con citofono	X	X			
2.12	Telefono nelle camere/suite/junior suite/unità abitative					
2.12.01	Abilitato alla chiamata esterna diretta			X	X	X
2.12.02	Non abilitato alla chiamata esterna diretta		X			
2.13	Linee telefoniche esterne					

	Requisiti obbligatori per alberghi e motel	Stelle				
2.13.01	Due linee telefoniche con apparecchio ad uso comune					X
2.13.02	Una linea telefonica con apparecchio ad uso comune	X	X	X	X	
2.14	Servizi elettronici					
2.14.01	Telex e/o fax con linea dedicata				X	X
2.14.02	Telex e/o fax	X	X	X		
2.14.03	Servizio internet riservato agli alloggiati (7 = vedi nota in calce)			X	X	X
2.14.04	Servizio fotocopiatrice	X	X	X	X	X
2.15	Aree ad uso comune					
2.15.01	Una o più aree ad uso comune di superficie complessiva non inferiore a mq. 15 che può coincidere con la sala ristorante o piccola colazione	X				
2.15.02	Di superficie complessiva non inferiore a mq. 2 per ognuno dei primi venti posti letto, mq. 0,75 per ognuno degli ulteriori posti letto fino al quarantesimo posto letto e di mq. 0,50 per ogni posto letto oltre il quarantesimo posto letto, che possono coincidere con la sala ristorante o piccola colazione		X			
2.15.03	Come 2.15.02, maggiorata del quindici per cento,			X		
2.15.04	Come 2.15.02, maggiorata del venticinque per cento,				X	
2.15.05	Come 2.15.02, maggiorata del cinquanta per cento,					X
2.16	Servizio ristorante					
2.16.01	In locale apposito					X
2.16.02	Servizio di ristorante reso anche nelle camere suite/junior suite/unità abitative, negli orari previsti per la ristorazione a richiesta del cliente					X
2.17	Bar e punto di ristoro					
2.17.01	Bar in area o sala apposite				X	X
2.17.02	Bar in locale comune			X		
2.17.03	Punto ristoro con addetto o distributore automatico di bevande in locale comune	X	X			
2.18	Sala riservata per riunioni					
2.18.01	Sala riservata per riunioni				X	X
2.19	Ingresso protetto da portico o pensilina (6 = vedi nota in calce)					
2.19.01	Ingresso protetto da portico o pensilina					X
2.20	Locale di servizio ai piani con eventuale bagno comune					
2.20.01	Locale di servizio ai piani o apposito armadio per il ricovero della biancheria ai piani				X	X
2.21	Servizio di parcheggio riservato/garage					
2.21.01	Servizio di parcheggio custodito					X
2.21.02	Servizio di parcheggio riservato per almeno il 50% delle camere/suite/junior suite/unità abitative				X	
3.00	Qualità e stato di conservazione					

	Requisiti obbligatori per alberghi e motel	Stelle				
		1	2	3	4	5
3.01	Silenziosità					
3.01.01	Insonorizzazione di tutte le camere/suite/junior suite/unità abitative					X
3.02	Qualità e stato di conservazione					
3.02.01	Camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi, pavimentazione e tappeti, pareti, illuminazione)					
	Ottimo				X	X
	Buono			X		
	Soddisfacente/ decoroso	X	X			
3.02.02	Bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)					
	Ottimo				X	X
	Buono			X		
	Soddisfacente/ decoroso	X	X			
3.02.03	Sale soggiorno e altri locali comuni (arredi, pavimentazione, tappeti, pareti, tendaggi, illuminazione)					
	Ottimo				X	X
	Buono			X		
	Soddisfacente/decoroso	X	X			
3.02.04	Aspetto esterno (facciata, balconi, serramenti e infissi)					
	Ottimo				X	X
	Buono			X		
	Soddisfacente/decoroso	X	X			

Note:

- (1) il cambio delle lenzuola, delle federe e degli asciugamani può avvenire con una frequenza minore rispetto a quella prescritta, a seguito di scelta del cliente a tutela dell'ambiente;
- (2) le camere senza bagno privato devono avere i requisiti di cui ai punti 1.13.01, 1.13.02, 1.13.04, 1.13.05;
- (3) qualora tutte le camere/suite/junior suite/unità abitative, siano dotate di locali bagno privati completi ai sensi della nota n. 4, il requisito di un locale bagno comune completo si intenderà assolto con un locale bagno dotato di lavabo e vaso all'inglese;
- (4) per locale bagno completo si intende quello dotato di lavabo, vaso all'inglese, vasca da bagno o doccia, bidet fisso o abbattibile a scomparsa; per gli alberghi e motel già classificati al 31 dicembre 2005 è consentito un servizio alternativo al bidet quale la doccia a telefono;
- (4 bis) requisito non obbligatorio per strutture ricettive con sola apertura estiva;
- (5) requisito non obbligatorio per strutture ricettive in località montane;
- (6) tale requisito è obbligatorio per le nuove costruzioni; per gli immobili esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile e ove consentito dalle norme vigenti;
- (7) requisito obbligatorio ove sia disponibile la rete telematica

Allegato C

L'allegato C della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è integrato dal seguente allegato C ter con la relativa tabella:

Allegato C ter della legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002

Requisiti da applicarsi per nuovi alberghi e motel e ristrutturazioni

Disposizioni speciali

1. I requisiti obbligatori della seguente tabella si applicano, dall'entrata in vigore della presente modifica dell'allegato C, nei seguenti casi:
 - presentazione al Comune di progetti di ristrutturazione edilizia di interi alberghi o motel classificati, con conservazione della destinazione alberghiera;
 - presentazione al Comune di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia di edifici, per realizzare nuovi alberghi e motel;
 - apertura di nuovi alberghi e motel, fatti salvi i casi di cui all'Allegato C, comma 1, lettera b) e di cui all'Allegato C bis, comma 1, lettera b).
2. Per interventi di ristrutturazione edilizia si intendono quelli subordinati a permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c) del Dpr n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
3. Nel caso di presentazione al Comune di progetti di ristrutturazione edilizia di parti di alberghi o motel classificati, che incrementano i volumi, si applicano ai nuovi volumi i requisiti dimensionali e strutturali obbligatori della seguente tabella.
4. Nel caso di cui al comma 3 si estendono ai nuovi volumi i requisiti di servizio e di dotazione dell'intero albergo o motel.
5. Gli interventi edilizi rispettano la normativa per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 77 e seguenti del Dpr 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni.

	Requisiti obbligatori per alberghi e motel	Stelle				
		1	2	3	4	5
1.00	Prestazione di servizio					
1.01	Servizi di ricevimento e portineria - informazioni					
1.01.01	Assicurato 16/24 ore con almeno una unità addetta in via esclusiva per ciascun servizio					X
1.01.02	Assicurato 16/24 ore con almeno una unità addetta in via esclusiva				X	
1.01.03	Assicurato 16/24 ore con un addetto			X		
1.01.04	Assicurato 12/24 ore da un addetto	X	X			
1.02	Servizio custodia valori					
1.02.01	Cassetta di sicurezza in tutte le camere/suite/junior suite /unità abitative				X	X
1.02.02	In cassaforte dell'albergo ed in cassette di sicurezza singole in almeno il 50% delle camere/suite/junior suite /unità abitative			X		

	Requisiti obbligatori per alberghi e motel	Stelle				
		X	X			
1.02.03	In cassaforte dell'albergo	X	X			
1.03	Servizio di notte					
1.03.01	Portiere di notte e servizio di ricevimento notturno					X
1.03.02	Portiere di notte				X	
1.03.03	Addetto disponibile a chiamata	X	X	X		
1.04	Accoglimento e trasporto interno dei bagagli					
1.04.01	Assicurato 24/24 ore con un addetto in via esclusiva					X
1.04.02	Assicurato 16/24 ore con un addetto			X	X	
1.04.03	Assicurato 12/24 ore a mezzo carrello	X	X			
1.05	Servizio di prima colazione					
1.05.01	In sala o area apposita				X	X
1.05.02	In sale comuni destinate anche ad altri usi		X	X		
1.05.03	A richiesta del cliente, anche nelle camere/suite/junior suite/ unità abitative			X	X	X
1.06	Servizio di bar nel locale ove è ubicato il banco o nel punto di ristoro					
1.06.01	Assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto				X	X
1.06.02	Assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto			X		
1.06.03	Assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto o con distributore automatico di bevande nel punto di ristoro	X	X			
1.07	Servizio di bar nei locali comuni					
1.07.01	Assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto				X	X
1.07.02	Assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto			X		
1.08	Servizio di bar nelle camere/suite/ junior suite/unità abitative					
1.08.01	Assicurato 24/24 ore a cura di una unità addetta					X
1.08.02	Assicurato 16/24 ore a cura di una unità addetta				X	
1.08.03	Assicurato 12/24 ore			X		
1.09	Frigo-bar in tutte le camere/suite/ junior suite/unità abitative					
1.09.01	Frigo bar in tutte le camere/suite/ junior suite/unità abitative				X	X
1.10	Divise					
1.10.01	Per il personale			X	X	X
1.10.02	Per gli addetti al ricevimento, bar, ristorante, camere		X			
1.11	Lingue estere correntemente parlate					
1.11.01	Dal gestore o direttore (alberghi 5/4 stelle: 2 lingue; alberghi 3 stelle: 1 lingua)			X	X	X
1.11.02	Dal personale di ricevimento portineria e informazioni (alberghi 5 stelle: 3 lingue; alberghi 4 stelle: 2 lingue; albergo 3 stelle: 1 lingua)			X	X	X
1.12	Cambio biancheria (1 = vedi nota in calce)					
1.12.01	Lenzuola e federe: tutti i giorni,				X	X

	Requisiti obbligatori per alberghi e motel	Stelle				
		X	X			
1.12.02	Lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana,			X		
1.12.03	Lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana,	X	X			
1.12.04	Asciugamani nelle camere o nei bagni: tutti i giorni,			X	X	X
1.12.05	Asciugamani nelle camere o nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana,	X	X			
1.13	Accessori dei locali - bagno privati: (2 = vedi nota in calce)					
1.13.01	Cestino rifiuti	X	X	X	X	X
1.13.02	Un asciugamano e una salvietta per persona	X	X	X	X	X
1.13.03	Un tappetino, un accappatoio da bagno o telo a persona	X	X	X	X	X
1.13.04	Carta igienica, sacchetti igienici e saponetta	X	X	X	X	X
1.13.05	Sgabello	X	X	X	X	X
1.13.06	Asciugacapelli			X	X	X
1.13.07	Materiale per pulizia scarpe (in assenza di apparecchi automatici)			X	X	X
1.14	Accessori nelle camere/suite/junior suite/unità abitative					
1.14.01	Documentazione sull'albergo				X	X
1.14.02	Necessario per scrivere			X	X	X
1.15	Lavatura e stiratura biancheria					
1.15.01	Resa entro le 24 ore				X	X
1.16	Pulizia nelle camere/suite/junior suite/unità abitative					
1.16.01	Una volta al giorno con riassetto pomeridiano				X	X
1.16.02	Una volta al giorno	X	X	X		
2.00	Dotazioni, impianti e attrezzature					
2.01	Servizi igienici e bagni (3 = vedi nota in calce)					
2.01.01	Un lavabo con acqua corrente calda e fredda, specchio e presa di corrente per ogni camera, ove non sussista bagno privato,	X	X			
2.01.02	Un bagno completo ad uso comune delle camere prive di bagno privato nella misura di un bagno ogni otto posti letto o frazione non serviti di wc con minimo di uno per piano.	X				
2.01.03	Un bagno completo ad uso comune delle camere prive di bagno privato nella misura di un bagno ogni sei posti letto o frazione non serviti di wc con minimo di uno per piano.		X			
2.01.04	Servizi igienici destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso, per l'intera struttura (4 = vedi nota in calce)	X	X	X	X	X
2.02	Numero locali-bagno privati in percentuale rispetto al numero delle camere /suite/junior suite/ unità abitative					
2.02.01	Cento per cento			X	X	X
2.02.02	Ottanta per cento		X			

	Requisiti obbligatori per alberghi e motel	Stelle				
2.02.03	Quaranta per cento	X				
2.03	Chiamata di allarme in tutti i bagni (privati e comuni)					
2.03.01	Chiamata di allarme in tutti i bagni (privati e comuni)	X	X	X	X	X
2.04	Riscaldamento (4 bis = vedi nota in calce)					
2.04.01	In tutto l'esercizio	X	X	X	X	X
2.05	Aria condizionata o impianti di climatizzazione (5 = vedi nota in calce)					
2.05.01	In tutto l'esercizio e regolabile dal cliente nelle camere/suite/junior suite/unità abitative				X	X
2.06	Ascensore o servizio di montacarichi (6 = vedi nota in calce)					
2.06.01	Ascensore o servizio di montacarichi				X	X
2.07	Ascensore per clienti (6 = vedi nota in calce)					
2.07.01	Qualunque sia il numero dei piani				X	X
2.07.02	Obbligatorio per edifici superiori a due livelli (compresi i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti)		X	X		
2.08	Attrezzature delle camere/suite/junior suite/unità abitative					
2.08.01	Letto/i, illuminazione generale, tavolino, armadio, comodino specchio, cestino e sedia	X	X	X	X	X
2.08.02	Lampade o applique da comodino	X	X	X	X	X
2.08.03	Impianto di illuminazione adeguato per leggere o scrivere		X	X	X	X
2.08.04	Posabagagli		X	X	X	X
2.08.05	Poltrona				X	X
2.09	Televisione e internet					
2.09.01	Tv a colori in tutte le camere/suite/junior suite/unità abitative			X	X	X
2.09.02	Tv a colori ad uso comune	X	X	X	X	X
2.09.03	Rete tv satellitare in tutte le camere/suite/junior suite/unità abitative				X	X
2.09.04	Connessione a internet in tutte le camere/suite/junior suite/unità abitative (7 = vedi nota in calce)				X	X
2.10	Radio					
2.10.01	In tutte le camere/suite/junior suite/unità abitative				X	X
2.11	Chiamata per il personale					
2.11.01	Chiamata telefonica diretta			X	X	X
2.11.02	Chiamata con citofono	X	X			
2.12	Telefono nelle camere/suite/junior suite/unità abitative					
2.12.01	Abilitato alla chiamata esterna diretta			X	X	X
2.12.02	Non abilitato alla chiamata esterna diretta		X			
2.13	Linee telefoniche esterne					
2.13.01	Due linee telefoniche con apparecchio ad uso comune					X

	Requisiti obbligatori per alberghi e motel	Stelle				
2.13.02	Una linea telefonica con apparecchio per uso comune	X	X	X	X	
2.14	Servizi elettronici					
2.14.01	Telex e/o fax con linea dedicata				X	X
2.14.02	Telex e/o fax	X	X	X		
2.14.03	Servizio internet riservato agli alloggiati con un apparecchio ad uso comune (7 = vedi nota in calce)			X	X	X
2.14.04	Servizio fotocopiatrice	X	X	X	X	X
2.15	Aree ad uso comune					
2.15.01	Una o più aree ad uso comune di superficie complessiva non inferiore a mq. 15 che può coincidere con la sala ristorante o piccola colazione	X				
2.15.02	Di superficie complessiva non inferiore a mq. 2 per ognuno dei primi venti posti letto, mq. 0,75 per ognuno degli ulteriori posti letto fino al quarantesimo posto letto e di mq. 0,50 per ogni posto letto oltre il quarantesimo posto letto che possono coincidere con la sala ristorante o piccola colazione		X			
2.15.03	Come 2.15.02, maggiorata del quindici per cento,			X		
2.15.04	Come 2.15.02, maggiorata del venticinque per cento,				X	
2.15.05	Come 2.15.02, maggiorata del cinquanta per cento,					X
2.16	Servizio ristorante					
2.16.01	In locale apposito					X
2.16.02	Servizio di ristorante reso anche nelle camere /suite/junior suite/unità abitative negli orari previsti per la ristorazione a richiesta del cliente					X
2.17	Bar e punto di ristoro					
2.17.01	Bar in area o sala apposite				X	X
2.17.02	Bar in locale comune			X		
2.17.03	Punto di ristoro con addetto o distributore automatico di bevande in locale comune	X	X			
2.18	Sala riservata per riunioni					
2.18.01	Sala riservata per riunioni				X	X
2.19	Ingresso protetto da portico o pensilina (6 = vedi nota in calce)					
2.19.01	Ingresso protetto da portico o pensilina					X
2.20	Locale di servizio ai piani con eventuale bagno comune					
2.20.01	Locale di servizio ai piani o apposito armadio per il ricovero della biancheria ai piani				X	X
2.21	Servizio di parcheggio riservato/garage					
2.21.01	Servizio di parcheggio custodito per almeno l'80% delle camere /suite/junior suite/unità abitative					X
2.21.02	Servizio di parcheggio riservato per almeno il 50% delle camere/suite/junior suite/unità abitative				X	
2.22	Locali a servizio degli alloggiati					

	Requisiti obbligatori per alberghi e motel	Stelle				
2.22.01	Vano adibito a guardaroba e deposito bagagli				X	X
2.22.02	Sala o area soggiorno/lettura/divertimento					X
3.00	Qualità e stato di conservazione					
3.01	Silenziosità					
3.01.01	Insonorizzazione di tutte le camere/suite/junior suite/unità abitative					X
3.02	Qualità e stato di conservazione					
3.02.01	Camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi, pavimentazione e tappeti, pareti, illuminazione)					
	Ottimo				X	X
	Buono				X	
	Soddisfacente/ decoroso	X	X			
3.02.02	Bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)					
	Ottimo				X	X
	Buono				X	
	Soddisfacente/ decoroso	X	X			
3.02.03	Sale soggiorno e altri locali comuni (arredi, pavimentazione, tappeti, pareti, tendaggi, illuminazione)					
	Ottimo				X	X
	Buono				X	
	Soddisfacente/decoroso	X	X			
3.02.04	Aspetto esterno (facciata, balconi, serramenti e infissi)					
	Ottimo				X	X
	Buono				X	
	Soddisfacente/decoroso	X	X			
4.00	Superfici minime delle camere e dei bagni					
4.01	Superfici minime delle camere singole					
4.01.01	Camera singola con superficie minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati	X	X	X		
4.01.02	Camera singola con superficie minima di 9 metri quadrati al netto dei bagni privati				X	X
4.02	Superfici minime delle camere doppie					
4.02.01	Camera doppia con superficie minima di 14 metri quadrati al netto dei bagni privati	X	X	X		
4.02.02	Camera doppia con superficie minima di 15 metri quadrati al netto dei bagni privati				X	
4.02.03	Camera doppia con superficie minima di 16 metri quadrati al netto dei bagni privati					X
4.03	Superfici minime delle camere con più di due posti letto					
4.03.01	La misura di cui al punto 4.02.01 è aumentata di una superficie minima di 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto al netto dei bagni privati	X	X	X		

	Requisiti obbligatori per alberghi e motel	Stelle				
4.03.02	La misura di cui al punto 4.02.02 è aumentata di una superficie minima di 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto al netto dei bagni privati				X	
4.03.03	La misura di cui al punto 4.02.03 è aumentata di una superficie minima di 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto al netto dei bagni privati					X
4.04	Superfici minime dei bagni privati					
4.04.01	Superficie minima di 3 metri quadrati del bagno privato	X	X	X		
4.04.02	Superficie minima di 4 metri quadrati del bagno privato				X	
4.04.03	Superficie minima di 5 metri quadrati del bagno privato					X

Note.

- (1) il cambio delle lenzuola, delle federe e degli asciugamani può avvenire con una frequenza minore rispetto a quella prescritta, a seguito di scelta del cliente a tutela dell'ambiente.
- (2) le camere senza bagno privato devono avere i requisiti di cui ai punti 1.13.01, 1.13.02, 1.13.04, 1.13.05;
- (3) il bagno privato ed il bagno comune devono essere dotati di lavabo, vaso all'inglese, bidet fisso o abbattibile a scomparsa, vasca da bagno o doccia, con acqua corrente calda e fredda per il lavaggio;
- (4) i servizi igienici sono localizzati in due gabinetti distinti per sesso, ciascuno dotato di un lavabo con acqua corrente calda e fredda e di un vaso all'inglese, e sono situati sullo stesso livello del locale o area comune serviti;
- (4 bis) requisito non obbligatorio per strutture ricettive con sola apertura estiva;
- (5) il requisito dell'impianto di condizionamento è obbligatorio esclusivamente a quote altimetriche inferiori a 500 metri sul livello del mare;
- (6) tale requisito è obbligatorio per le nuove costruzioni; per gli immobili esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile e ove consentito dalle norme vigenti;
- (7) requisito obbligatorio ove sia disponibile la rete telematica.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2880 del 30 novembre 2010

Iniziative integrate di promozione turistica e di valorizzazione culturale delle destinazioni turistiche. Interventi regionali di compartecipazione finanziaria alle attività degli enti locali e organizzatori di manifestazioni di interesse turistico-culturale. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazione n. 96 del 25 gennaio 2010.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si interviene con un sostegno finanziario per la realizzazione, da parte di enti locali e organizzatori, di alcune iniziative di promozione turistica attraverso manifestazioni, eventi e work-shop di carattere storico, culturale e di identità